



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 23-05-19 Numero 26

Oggetto: Dichiarazione di strada soggetta a pubblico uso - Traversa di Viale Sandro Pertini

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 10:40, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Di Pietro Cristina	P	MARCELLINI GABRIELE	P
DE DOMINICIS RICCARDO	P	SPECA STEFANO	P
D'ALESSIO BARBARA	A	DI CARLO ALBERTO	P
DE GREGORIS CINZIA	P	MARCOZZI STEFANO	P
DI LORENZO GENNARINO	P	DI GIACOMO PIERGIUSEPPE	P
TULINI MARIO	P	DI GIACOMO DOMENICA	P
CRISTOFARI JACOPO	A		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Scarpone Dssa Maria Grazia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig Di Pietro Cristina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Relazione l'Assessore Gennarino Di Lorenzo.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli atti d'ufficio da cui risulta che il Comune è proprietario, dell'immobile individuato nel catasto dei terreni nel foglio di mappa 48 con la particella 280, attuale sede provvisoria dell'Ente e precedentemente scuola pubblica;

CONSIDERATO che l'accesso a detto immobile, con la relativa area pertinenziale, è sempre stato esercitato sull'area che collega la via Sandro Pertini al fabbricato ed individuata sommariamente nel foglio di mappa 48 con le particelle, in tutto e/o in parte, n. 380, 308, 379, 377, 310, 307, 376 dell'estensione di circa mq 250 e come meglio individuata nella planimetria "Allegato A";

DATO ATTO che per la porzione di area sopra indicata si evidenzia chiaramente la particolare destinazione d'uso che la connota quale pertinenza di strada a cui è direttamente collegata, richiamando a tal proposito gli interventi di sistemazione eseguiti dal comune di Civitella del Tronto per la realizzazione della pavimentazione e della pubblica illuminazione e che connotano l'area quale naturale estensione della richiamata via pubblica; che la manutenzione, ordinaria e straordinaria della stessa area, è sempre stata e viene ancora regolarmente effettuata dal Comune di Civitella del Tronto.

RITENUTO che in via generale i beni che appartengono agli Enti pubblici possono essere distinti in:

- beni demaniali
- beni patrimoniali

I beni demaniali, come previsto dall'art. 822 C.C., sono quelli destinati all'uso diretto dei cittadini oppure alla difesa della nazione. Per tale motivo tali beni sono inalienabili e non usucapibili.

I beni patrimoniali dello Stato o di Enti pubblici, sono tutti quei beni che non hanno la caratteristica della demanialità; la loro elencazione pertanto viene definita per esclusione dall'elenco dei beni demaniali definiti dall'art 822 C.c.

A loro volta i beni patrimoniali si dividono in:

- beni del patrimonio indisponibile
- beni del patrimonio disponibile

In particolare i beni del patrimonio indisponibile si caratterizzano per il duplice requisito dell'appartenenza a un Ente pubblico e della destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica finalità. In altri termini, i beni indisponibili possono essere tali in quanto presentano caratteristiche che ne determinano "ab origine" la destinazione pubblica (cd. beni indisponibili per natura) ovvero in quanto sono stati destinati a un pubblico scopo mediante una disposizione legislativa, un provvedimento amministrativo o l'effettiva destinazione del bene a una finalità pubblica.

I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione e quindi inalienabili (art. 824 C.c.) se non nei modi previsti dalla legge.

A precisazione e di quanto sopra la Cassazione con sentenza n 6019/2016 afferma: *“affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826 comma 3 C.C., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione della volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, per ciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.”*

Qualsiasi area può ritenersi assoggettata all’uso pubblico come richiamato nella sentenza n. Sez. VI, n. 4386 del 31 luglio 2012 nella quale il Consiglio di Stato statuisce che:

“La proprietà privata di un’area non esclude l’uso pubblico della stessa, infatti, un’area privata può ritenersi assoggettata ad uso pubblico di passaggio quando l’uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un interesse pubblico di carattere generale, e non uti singuli ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato. Inoltre, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie, e che sia effettivamente utilizzata dalla collettività uti cives. L’uso del bene da parte della collettività indifferenziata per lunghissimo tempo comporta l’assunzione da parte del bene di caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 2012, n. 3531; Sez. V, 10 gennaio 2012, n. 43), ciò non può che comportare l’uso altresì pubblico”

Tutto ciò premesso,

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n 267 nel quale, tra l’altro, all’art. 42 sono indicati gli atti rientranti nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n 267;

con voti favorevoli n. 11 sui n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente, della quale costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7.08.1990 n 241 e per l’effetto:

DI DICHIARARE per le motivazioni espresse in narrativa,

in aderenza dell'art. 826 CC ed alla sentenza della Cassazione n 6019/2016 la strada individuata con tinta celeste nella planimetria "allegato A" assoggettata al pubblico transito che consente il libero accesso e presenta i requisiti del passaggio esercitato "*iure servitutis publicae*" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale e della concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento alla pubblica via;

DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non comporta modificazioni urbanistiche ed edilizie in quanto non modifica lo stato dei luoghi;
di dichiarare, con successiva separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Di Pietro Cristina

Il Segretario Comunale
Scarpone Dssa Maria Grazia